

Ferrovie Appulo Lucane
Corso Italia, 8
70123 Bari (BA)

Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile Inquinamento

Lotto IV

GBS SpA
General Broker Service
Direzione Generale
00153 Roma - Via Angelo Bargini, n. 8
Tel +39 06 83090.3 pbx - Fax +39 06 45200414 pbx
E-mail: gbs@gbsspa.it

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Ferrovie Appulo Lucane per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
COSE	Sia gli oggetti (beni mobili e/o immobili) sia gli animali.
COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO	<p>Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall'Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all'Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale per :</p> <p>Bonifica: gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in Materia Ambientale;</p> <p>Ripristino: l'insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l'attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell'intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell'intervento di bonifica.</p>
DANNO A COSE	<p>Si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> o il danneggiamento materiale o la distruzione di beni mobili e/o immobili appartenenti a soggetti diversi dall'Assicurato, ivi compresa la perdita di uso dei beni da ciò derivante; o la perdita di uso di beni appartenenti a soggetti diversi dall'Assicurato, non colpiti da danneggiamenti o da distruzione materiale; <p>sempre che tali Danni a Cose derivino da Eventi di Inquinamento. Per Danni a Cose non si intende Inquinamento Ambientale.</p>
EVENTO	Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario

INQUINAMENTO	dell'Attività, non cagionata intenzionalmente dall'Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello Stabilimento, e/o da qui verso l'esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all'uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell'ambiente e/o di tali beni, o per le quali la Normativa in Materia Ambientale imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
EVENTO INQUINAMENTO ALL'ESTERNO DEL SITO	Si intendono gli Eventi di Inquinamento sopra o sotto la Proprietà Assicurata con fuoriuscita di inquinanti dai confini della Proprietà Assicurata.
EVENTO INQUINAMENTO IN SITO	Si intendono gli Eventi di Inquinamento sopra o sotto la Proprietà Assicurata.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LESIONI PERSONALI	La lesione all'integrità fisica, la lesione dell'integrità psichica, ma solo se connessa con la prima, nonché la morte di qualsiasi persona fisica, derivanti da Eventi di Inquinamento.
MASSIMALI	La somma che rappresenta il limite massimo entro il quale la Società è obbligata a tenere indenne l'Assicurato
NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE	Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, in materia di inquinamento.
PERIODO AGGIUNTIVO DI GARANZIA	Il periodo di tempo addizionale concesso automaticamente, oppure il periodo di tempo addizionale facoltativo, a seconda dei casi, durante il quale l'Assicurato può denunciare Richieste di Risarcimento successivamente al termine della copertura.
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Il periodo di validità della Polizza compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nell'Allegato Prospetto di Offerta.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

PREMIO	La somma dovuta alla Società.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO	Una richiesta scritta di riparazione di un Danno, che faccia valere la responsabilità dell'Assicurato, fatta pervenire a quest'ultimo dai terzi danneggiati o dalle autorità statali o locali competenti, nonché un ordine di ripristino imposto all'Assicurato mediante provvedimento amministrativo statale o locale.
RIFIUTI	Si intendono i Rifiuti generati dall'Assicurato, compreso qualsiasi bene in cui tali Rifiuti siano contenuti (con l'eccezione di Automezzi, vagoni ferroviari, Navi o aerei) e compresi i materiali che devono essere riciclati, ricondizionati o recuperati. Si intendono inoltre inclusi i Rifiuti da trasferire a una discarica di proprietà dell'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SOSTANZE INQUINANTI	Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o altra sostanza termoirritante, inquinante o contaminante, compreso fumi, vapori, fuliggine, sostanze acide o alcaline o chimiche tossiche.
SOSTANZE PERICOLOSE	Quelle sostanze definite come Sostanze Pericolose dalle leggi vigenti: rifiuti, inquinanti e contaminanti. Ai fini di questa definizione si intenderà che anche gli idrocarburi di origine minerale siano considerati Sostanze Pericolose.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SITO	Ogni Installazione o complesso di installazioni, le reti fognarie, presenti in area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, volte in modo continuativo o discontinuo ad effettuare estrazioni o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito o trasporto di sostanze di qualunque natura.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.
TRASPORTO	<p>1) In relazione ai Prodotti dell'Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l'Assicurato cessa di possedere fisicamente il Prodotto e termina quando lo stesso Prodotto arriva alla destinazione nella quale esso verrà adoperato per l'impiego a cui era stato inizialmente destinato.</p> <p>2) In relazione ai Rifiuti dell'Assicurato, il Trasporto da parte di un Vettore, tramite Automezzo, vagone ferroviario, Nave o aereo, ma solo nel periodo di tempo che inizia dal momento in cui l'Assicurato cessa di possedere fisicamente i Rifiuti e termina quando i Rifiuti arrivano all'impianto di smaltimento.</p> <p>Il Trasporto comprende i periodi di tempo durante i quali</p>

	<p>avvengono le operazioni di Carico o scarico dei Prodotti o dei Rifiuti dell'Assicurato sul/dal mezzo di Trasporto del Vettore. Il Trasporto non comprende Prodotti o Rifiuti a riposo per un periodo di durata superiore a settantadue (72) ore, dopo che esso è stato accettato dal Vettore, ma prima che raggiunga il luogo della consegna definitiva.</p>
--	---

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza annuale del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compreso l'eventuale periodo aggiuntivo di cui all'art.1.9 - "Durata del contratto" e le previsioni di cui all'Art.1.10 - "Cessazione anticipata del contratto", la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi escluso il caso di dolo).

Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e la Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.9 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata nell'Allegato Prospetto di Offerta, ovvero dalle ore 24.00 del 31.12.2012 alle ore 24.00 del 31.12.2015 e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta tra le parti.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Art. 1.10 - Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà della Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Art. 1.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare all'Assicuratore eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Art. 1.16 – Ispezioni tecniche

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie; la Società ha altresì la facoltà di prelevare campioni e monitorare gli impianti ed i processi produttivi dell'Assicurato in modo continuativo e in qualsiasi momento. Resta inteso che la facoltà di procedere ad ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggio, la loro effettuazione e la documentazione dei risultati non varranno in alcun modo a certificare o a garantire, nell'interesse dell'Assicurato o di altri, che gli impianti o i processi produttivi sono sicuri, non nocivi per la salute e/o conformi alle regole tecniche-ingegneristiche o a qualsiasi prescrizione o norma di legge o di regolamento.

Art. 1.17 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendano valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per i quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'Art. 1.14 – Coassicurazione e delega. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.4 “Pagamento del premio”;
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata dal Broker per conto del Contraente/Assicurato;

- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.18 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Le Parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi;

- Il Broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data / /

La Società

Il Contraente

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione RC Inquinamento

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per inquinamento dell'ambiente (inclusi a solo titolo esemplificativo e non limitativo, immobili, relative pertinenze di proprietà o di possesso oppure detenuti dal danneggiato) connesso allo svolgimento delle proprie attività e/o proprietà/conduzione di ogni bene inerente l'attività (di seguito globalmente e genericamente definiti beni/impianti).

Per inquinamento dell'ambiente si intende ogni contaminazione o modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dai beni/impianti

Sono compresi i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- morte e lesioni personali;
- danneggiamenti materiali a cose, comprese le spese per il ripristino e bonifica, dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ed in genere per l'impossibilità di utilizzare ciò che si trova nell'area interessata dall'inquinamento.

L'assicurazione comprende anche – nell'ambito del massimale di polizza e fino alla concorrenza del 10% dello stesso – le spese per interventi urgenti e temporanei ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, nel caso di inquinamento o di pericolo di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire, neutralizzare o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza; di tali interventi l'Assicurato darà immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità di queste spese o sulla loro entità, l'Assicurato e la Società conferiranno mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi ad un collegio di tre arbitri nominati uno per parte ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale del foro ove ha sede l'Assicurato. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Art. 2.2 – Elementi interrati

Si conviene che, per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati, di età superiore ai 15 anni, per i quali non siano state effettuate prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che non siano stati dotati di sistemi di contenimento, il massimo esborso della Società non potrà essere superiore del 10% del massimale assicurato.

Art. 2.3 Clausola DIC / DIL (Difference In Conditions & Difference In Limit)

Per le garanzie prestate sia dalla presente polizza sia da altre polizze, la Società risponderà soltanto per la parte di danno eccedente i massimali delle altre polizze e fino a concorrenza di una somma pari alla differenza tra i massimali di garanzia previsti dal presente contratto e i massimali previsti dagli altri contratti.

Per i rischi non coperti in base alle garanzie prestate dalle altre polizze, ma coperti in base alle garanzie prestate dal presente contratto, quest'ultimo opera per l'intero danno e fino a concorrenza del massimale/sottolimiti stabiliti dalla presente polizza, con l'applicazione delle previste franchigie o scoperti.

Art. 2.4 – Esclusioni e limitazioni

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare, invasione, se non è provato che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti dalla detenzione od impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) derivanti dalla proprietà, possesso o uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dei beni/impianti;
- d) a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; questa esclusione non opera per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze ;
- f) l'assicurazione inoltre non comprende i danni derivanti da distribuzione di acqua potabile inquinata laddove essi siano risarcibili in conformità ad altra polizza eventualmente stipulata dall'Assicurato;
- g) a titolo di sanzione civile, penale o amministrativa e accertamenti di legge, nonché per i cosiddetti "punitive or exemplary or damages";
- h) dalla responsabilità di terzi che sia stata assunta dall'Assicurato in base a contratto o accordo, ad esclusione del caso in cui la responsabilità sarebbe insorta in capo all'Assicurato anche in assenza di tale contratto o accordo;
- i) da Eventi di Inquinamento in Sito o all'Esterno del Sito o dalla Fuoriuscita di Sostanze Inquinanti che siano iniziati successivamente alla vendita, alla concessione in godimento, al trasferimento ad altro titolo o all'abbandono della Proprietà Assicurata, ovvero successivamente all'abbandono del controllo operativo su di essa;
- j) da Eventi di Inquinamento originati da piogge acide o attribuibili a tali eventi;
- k) da amianto e piombo;

Non sono considerati terzi:

- l) gli Amministratori pro tempore dell'Assicurato, ed i loro coniugi, genitori, figli, nonché parenti o affini conviventi;
- m) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- n) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

Rientreranno comunque nel novero dei terzi le persone fisiche o giuridiche proprietarie dei beni/impianti condotti e/o gestiti dall'Assicurato.

Art. 2.5 - Validità temporale – Massimali di garanzia

La copertura assicurativa vale, fino a concorrenza del massimale per sinistro ed in aggregato annuo indicato nell'Allegato Prospetto di Offerta, per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o durante il Periodo Aggiuntivo e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo (o Periodo Aggiuntivo di Garanzia), in relazione a fatti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione o in epoca antecedente ma comunque non prima del 31.12.2005.

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata tale per tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 2.6 - Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico

Purché l'Assicurato non abbia sottoscritto un'altra assicurazione sostitutiva di polizza e che si applichi ad una Richiesta di Risarcimento altrimenti coperta da questa Polizza, l'Assicurato avrà diritto a quanto segue: un periodo di trenta (30) giorni dopo la data efficace di termine della copertura durante il quale potrà inviare alla Società una comunicazione scritta in cui la informa di Richieste di Risarcimento presentate in precedenza e comunicate nel Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico. Una Richiesta di Risarcimento presentata in precedenza e comunicata nel Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico sarà considerata come effettuata l'ultimo giorno del Periodo di Polizza, a condizione che la Richiesta di Risarcimento derivi da un Evento di Inquinamento cominciato prima della fine del Periodo della Polizza e che per il resto sia coperta da questa Polizza. Il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Automatico non si applicherà per intero nel caso che si applichi il Periodo Aggiuntivo di Garanzia Facoltativo.

Art. 2.7 – Denuncia del sinistro

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro il termine di trenta giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza.

La denuncia dovrà contenere la data ed il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la più ampia descrizione possibile.

Sarà data immediata comunicazione nei casi di gravi sinistri, così come per i casi di cui all'ultimo capoverso del precedente art. 2.1 (spese per interventi urgenti).

Art. 2.8 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite stabilito dall'art. 1917 Cod. Civ..

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.9 – Scoperti e Franchigie

Resta convenuto che il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000.=. ed il massimo di Euro 50.000.=.

Data / /

La Società

RC Inquinamento/ Ferrovie Appulo Lucane

Il Contraente

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente/Assicurato e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'Assicurato dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante dell'Assicurato.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Data / /

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, l'Assicurato e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.9 - Durata del contratto;

Art. 1.10 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.12 - Foro competente;

Art. 1.15 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.17 - Clausola Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente

ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA)

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO	Ferrovie Appulo Lucane Corso Italia, 8 70123 Bari (BA) P.I.: 005538199727
----------	------------------------------	--

2	DURATA CONTRATTUALE	Anni 3 dalle ore 24.00 del 31/12/2013 alle ore 24.00 del 31/12/2016
----------	----------------------------	---

3	RISCHIO ASSICURATO	RC Inquinamento
----------	---------------------------	-----------------

4	MASSIMALE PER SINISTRO ED IN AGGREGATO ANNUO	
4.1	Euro 500.000.=.	

5	OFFERTA	
	Premio lordo annuo (in cifre)	Euro.....
	Premio lordo annuo (in lettere)	Euro.....

6	ACCETTAZIONE
----------	---------------------

La Società, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n.) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

7	AUTORIZZAZIONE
----------	-----------------------

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

8	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
----------	---

Il Contraente / Assicurato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

Data / /

La Società

Il Contraente
